



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:

DOTT. Emanuela GERMANO CORTESE PRESIDENTE
DOTT. Roberta BONAUDI CONSIGLIERE
DOTT. Marco Leone COCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Nella causa civile di appello n.r.g.

PROMOSSA DA

..... in
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in

.....), assistita e difesa in forza di procura posta in calce all'atto introduttivo
del giudizio di primo grado n. del Tribunale di Torino, dall'avv.

..... con studio in

....., presso la quale è elettivamente domiciliata **APPELLANTE**

CONTRO

....., con sede legale in

....., capitale sociale (interamente versato) di
iscritta al Registro delle Imprese – Ufficio di

....., rilasciata dal Consigliere Delegato,

.....) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in

APPELLATA

Udienza collegiale del 21.3.2023

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante

“Voglia l'Ecc.ma Corte Adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del Tribunale di Torino n. _____, (a firma del dott. Enrico Astuni, emessa nel giudizio di primo grado n. _____ R.G.), notificata in data 12/10/2021, nella parte dispositiva in cui: “Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione: dichiara tenuta e condanna _____ a corrispondere a

_____ la somma di € 978,63 oltre interessi al tasso legale dalla costituzione in mora del 20.4.2016 fino al saldo effettivo; respinta ogni altra maggior domanda; condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che liquida in € _____ per onorari, oltre rimborso spese generali 15%, CPA come per legge e IVA se indetraibile; pone le spese del C.T.U. definitivamente a carico dell'attrice” e qui impugnata, così provvedere :

- Accertare e dichiarare, la nullità della clausola determinativa del tasso e della capitalizzazione con riferimento al contratto del 26.10.2005 e ai contratti successivi e disponga CTU che preveda l'applicazione, nell'operazione di ricalcolo del rapporto di conto corrente, il tasso legale e la capitalizzazione semplice.

- Accertata la nullità delle clausole del contratto del 14.7.1986, di costituzione del rapporto bancario, disponga CTU affinché, in conformità al principio espresso dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9141/2020), proceda alla rettifica del saldo eliminando tutte le somme addebitate sine titolo e solo dopo alla verifica della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse in conto corrente.

- A fronte della nullità delle clausole negoziali, prima di procedere all'analisi tecnica del conto nel periodo dal IV trimestre 2003 in poi, affidare al CTU ulteriori quesiti, che consentano di esaminare il periodo di discontinuità temporale per stabilire il valore da attribuire al saldo iniziale del 1° estratto conto disponibile (IV trim 2003), da cui far proseguire il calcolo per il saldo finale; e per l'effetto, se dall'esito della verifica risulta un debito inesistente o inferiore o a credito, il saldo che il Ctu dovrà utilizzare è proprio il valore del nuovo saldo iniziale, così risultato.

- Accertare e dichiarare, la nullità della clausola del tasso e del piano di ammortamento per indeterminatezza e la illegittimità dell'effetto anatocistico occulto, e per l'effetto disponga che il CTU ricalcoli il piano di ammortamento, applicando il regime finanziario della capitalizzazione semplice e il tasso legale bot.

- In ogni caso, col favore delle spese e degli emolumenti di causa di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi in favore del presente difensore che dichiara di averne fatto anticipo.

Quanto sopra, anche in accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel giudizio di prime cure, che si riportano:

IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO

1. *Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, la nullità assoluta del rapporto di conto corrente di corrispondenza n. _____, intrattenuto dall'attrice presso _____ e, conseguentemente, l'invalidità ed inefficacia di tutti i connessi contratti di apertura di credito in conto sul medesimo appoggiati, nonché del contratto di finanziamento del 31.08.2012 e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia di tutte le remunerazioni applicate a debito della correntista nel corso dell'intera relazione bancaria; per l'effetto disponendo la restituzione in favore dell'attrice di tutte le somme illegittimamente corrisposte, maggiorate degli interessi legali, oltre che di mora ex art. 1284 c. 4, C.C. da ciascun addebito e/o dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.*
2. *Accertare e dichiarare, l'assenza di un valido contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza valido ed efficace e così che il relativo documento è nullo ed inefficace perché privo dei requisiti richiesti per la valida stipulazione mediante forma scritta e/o, comunque, è nullo ed inefficace in quanto privo dell'indicazione di condizioni particolari del rapporto de quo, e, conseguentemente, dichiarare l'invalidità assoluta del rapporto e degli addebiti effettuati in conto dalla convenuta, relativi agli interessi debitori ultra-legali, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, alle commissioni di massimo scoperto e di altro genere, alle spese, alle competenze e remunerazioni a qualsiasi altro titolo pretese in relazione ai giorni valuta, perché illegittimi, in violazione degli artt. 1325, 1346 e 1284 c.c., e successivamente variati in senso sfavorevole all'attrice in assenza di valida sottoscrizione; per l'effetto disporre la restituzione in favore dell'attrice di tutte le somme illegittimamente corrisposte, maggiorate degli interessi legali, oltre che di mora ex art. 1284 c. 4, C.C. da ciascun addebito e/o dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.*
3. *Accertare e dichiarare, altresì, per quanto esposto, la nullità di tutti i contratti di credito collegati al conto di corrispondenza e su di esso appoggiati e l'invalidità e l'inefficacia della proposta del 18.07.2012 e del contratto di finanziamento chirografario del 31.08.2012, perché privi di causa, in quanto destinato a ripianare addebiti di conto corrente discendenti da disposizioni negoziali nulle; per l'effetto, ricalcolare in dare/avere il rapporto de quo, procedendo alla rettifica dei saldi intermedi e del saldo finale di conto corrente, eliminando, per i motivi esposti in atti, ogni addebito per tassi, spese, oneri, costi, polizze assicurative, istruttoria, commissioni di massimo scoperto e/o di messa a disposizione fondi e/o di istruttoria veloce e/o diversamente nominate, capitalizzazione e giorni valuta applicati anche a mezzo dello jus variandi.*
4. *Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'intervenuta pattuizione e/o applicazione nel corso del rapporto di conto corrente, in relazione ai contratti intervenuti inter partes, di un Tasso Effettivo Globale (T.E.G) superiore al Tasso Soglia, tempo per tempo vigente e, conseguentemente, dichiarare la nullità della clausola determinativa*

degli interessi e di tutte le ulteriori remunerazioni onerose collegate, salvo imposte e tasse; per l'effetto, rideterminare l'andamento del rapporto in dare-avere ed il saldo finale di conto corrente, eliminando da questo ogni somma addebitata per interessi, spese, capitalizzazione di interessi passivi, commissione di massimo scoperto o di altro tipo, onere, salvo imposte e tasse, disponendo la restituzione in favore dell'attrice di tutte le somme illegittimamente corrisposte, maggiorate degli interessi legali, oltre che di mora ex art. 1284 c. 4, C.C. da ciascun addebito e/o dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.

IN VIA SUBORDINATA

5. Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, nell'ipotesi di rigetto delle superiori domande, la nullità e l'inefficacia delle clausole negoziali contenute nel contratto costitutivo di corrispondenza del 14.07.1986 per contrasto con le norme imperative generali e/o speciali contenute nel TUB e/o nelle Delibere CICR, e in particolare:

6. Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atto, la nullità, ex art. 1418, co. 2, c.c., della clausola di rinvio agli usi piazza per la determinazione del tasso di interesse per violazione dell'art. 1284 c.c. e 1346 c.c. stante l'indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto e alle altre condizioni onerose per spese e commissioni; inoltre, dichiarare la nullità ed inefficacia delle comunicazioni e successive variazioni, ex art. 118 TUB, in senso sfavorevole all'attrice, in assenza di valida clausola pattizia sottoscritta e/o perché prive di giustificato motivo e/o per mancata comunicazione preventiva;

7. Accertare e dichiarare, in ogni caso, la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi passivi, per violazione dell'art. 1283 C.C. e, in ogni caso, dichiarare la nullità ed inefficacia della capitalizzazione a decorrere dal 01.01.2014, per effetto del novellato art. 120, co.2, TUB, e, dunque, non dovute le somme applicate dalla Banca a tale titolo, sia sugli interessi che sulle commissioni, spese e ogni altra remunerazione, ricalcolando il rapporto senza alcuna capitalizzazione.

8. Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, la nullità ed inefficacia della clausola relativa ai c.d. giorni valuta, della commissione di massimo scoperto e/o delle commissioni diversamente nominate, perché non validamente pattuita e/o per difetto di causa e/o per indeterminatezza ed indeterminabilità;

9. Accertare e dichiarare per le ragioni esposte in atti, la nullità e l'inefficacia delle variazioni in pejus del tasso.

10. Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atto, la nullità e l'inefficacia dei contratti di aper-credito, perché privi dei requisiti richiesti per la valida stipulazione mediante forma scritta e/o in quanto privi di condizioni particolari essenziali e/o, comunque, in via gradata, la nullità delle singole clausole negoziali relative al tasso di interesse, alla capitalizzazione, alle commissioni di massimo scoperto e/o diversamente nominate, per

violazione degli artt. 117, 118, 120 TUB e degli artt. 1284, 1325 e 1346 C.C. e delle norme imperative di cui alle Delibere CICR del 9.2.2000 e del 4.3.2003; inoltre, dichiarare la nullità ed inefficacia delle successive variazioni in senso sfavorevole all'attrice, ex art. 118 TUB, in assenza di valida clausola pattizia sottoscritta e/o perché prive di giustificato motivo e/o per mancata comunicazione preventiva;

11. Accertare e dichiarare, la nullità e l'inefficacia delle clausole negoziali del contratto di finanziamento del 31.08.2012, relative alla determinazione del tasso di interesse ultra-legale ed al piano di ammortamento, in quanto in contrasto con le norme imperative applicabili tra cui gli artt. 1283, 1284, 1325, 1346, C.C. e con la disciplina cogente del TUB e delle Delibere CICR; e, conseguentemente, l'inefficacia ed illegittimità di tutti i relativi costi, oneri, spese ed interessi applicati dalla Banca.

12. Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atto la nullità ed inefficacia del tasso ultra-legale applicato e dunque la sua non debenza e sostituirlo col tasso legale.

13. Accertare e determinare, conseguentemente, l'ammontare delle somme illegittimamente applicate dalla Banca e condannare la convenuta, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore dell'attrice dell'indebito, ai sensi dell'art. 2033 C.C., e a corrispondere la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, oltre che di mora ex art 1284, c.4, C.C., sulle dette somme da ciascuna annotazione in conto e/o dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.

14. In ogni caso, col favore delle spese e degli emolumenti di causa di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi in favore del presente difensore che dichiara di averne fatto anticipo.

IN VIA ISTRUTTORIA

si chiede, per quanto argomentato, che venga disposta una integrazione della perizia e sottoposto al CTU di procedere al ricalcolo delle competenze e alla rettifica del saldo finale applicando i seguenti criteri:

escludendo la capitalizzazione e il tasso convenzionale, anche per il periodo successivo alla data del 26.10.2005, fino alla chiusura del rapporto e ai fini della verifica della natura solutoria/ripristinatoria della rimessa di utilizzare il c.d. SALDO RETTIFICATO, e pertanto:

I. Quanto al conto corrente:

a. in ipotesi di nullità assoluta per assenza di un valido contratto di apertura del conto di corrispondenza, alla ricostruzione del conto corrente n. (già n.) intrattenuto dall'attrice con) disponendo l'eliminazione di tutte le remunerazioni a qualunque titolo corrisposte dalla correntista alla banca e alla determinazione dell'ammontare degli indebiti ai fini della loro restituzione all'attrice, maggiorate degli interessi di mora, come da domanda.

b. in ipotesi di nullità relativa, in presenza di un valido contratto di apertura del conto di corrispondenza, alla ricostruzione del conto corrente n.

intrattenuto dall'attrice con _____ espungendo le remunerazioni non validamente pattuite quanto alla determinazione dei tassi, delle c.m.s., della capitalizzazione delle spese, anche quale abusivo ricorso allo jus variandi, rettificando ogni addebito/accredito secondo la data valuta e secondo la data effettiva, di modo da calcolare l'incidenza della "distorsione" dovuta all'applicazione dell'antergazione e della postergazione della valuta;

c. a ricalcolare i movimenti dare/avere intervenuti durante il rapporto di conto corrente accantonando, trimestre per trimestre, gli interessi creditori e debitori in modo da conteggiarli separatamente dal saldo del conto corrente, senza procedere quindi ad alcuna capitalizzazione;

d. a eliminare le commissioni di massimo scoperto trimestrali comunque denominate e le spese, addebitate sui rapporti oggetto del giudizio, espungendole dal saldo ricalcolato;

e. a ricalcolare gli oneri passivi e le competenze a credito in base a quanto previsto dall'art. 1284 c.c. e/o dall'art. 117, comma settimo, lett. a), TUB;

f. a disapplicare le variazioni sfavorevoli delle condizioni economiche ai sensi dell'art. 118 TUB (c.d. jus variandi) ed eliminandone l'incidenza, relativamente all'inefficacia delle stesse;

II. Quanto al contratto di finanziamento dell'agosto del 2012:

h. in caso di nullità assoluta del finanziamento, previa verificare, alla data della stipula del finanziamento del 31.08.2012, del saldo di conto corrente rettificato da tutti gli addebiti illegittimi e in caso di accertata insussistenza, a quella data, di un saldo debitore preteso dalla banca, secondo la prospettazione attorea a determinare l'ammontare dei costi e delle remunerazioni, anche indirette, sostenute dalla correntista in favore della banca per l'operazione illegittima di finanziamento e disporre la restituzione all'attrice, maggiorate degli interessi di mora.

i. a verificare se i tassi TAEG indicati nelle condizioni economiche dei mutui corrispondano alla definizione e siano calcolati conformemente alle disposizioni di trasparenza previste dalla normativa di settore. In caso di mancata corrispondenza, calcolare la quota di interessi in relazione ad ogni rata corrisposta, e a quelle da corrispondersi per ogni contratto, sostituendo il tasso contrattuale con i tassi BOT ai sensi dell'art. 117, comma settimo, TUB.

l. a verificare se la metodologia di calcolo degli interessi prevista dal contratto risulti sufficientemente determinata oppure no, valutando in particolare se la stessa si presti ad una sola possibile applicazione oppure a diversi possibili esiti, e ciò sulla base dei dati e dei parametri noti alla data di stipula del contratto; e a procedere, in caso di ritenuta

illegittimità, alla rideterminazione dell'interesse passivo dovuto, secondo il disposto di cui all'art. 117, comma 7, TUB, indicando l'ammontare degli importi ripetibili, pari alla maggior somma

m. a verificare se il contratto presenti alla stipula il piano di ammortamento e se le specifiche indicazioni dei criteri di calcolo dello stesso dia adito a più piani di ammortamento possibili alternativi tra loro e a ricalcolare il piano di ammortamento da applicare dall'origine secondo il regime della capitalizzazione semplice e le quote interessi, sostituendo il tasso applicato con i tassi BOT ai sensi dell'art. 117, comma settimo, TUB, esplicitando l'effetto che genera tale ricalcolo sul rapporto dare-avere tra le parti.

n. a verificare l'usurarietà del Tasso convenuto alla stipula e, in caso positivo, ricalcolare, il rapporto, sin dalla data di stipula, senza applicazione di interessi e remunerazioni a vario titolo collegate all'operazione di credito, ai sensi dell'art. 1815, 2 co., c.c.”.

Per l'appellata

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino contrariis reiectis:

IN VIA PRELIMINARE

Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per violazione del disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c.:

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO

Respingere tutte le domande di parte appellante e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1000/2021 emessa dal Tribunale di Torino in data 04.10.2021

IN VIA ISTRUTTORIA:

Con riserva di altro dedurre e/o produrre documenti nel prosieguo.

IN OGNI CASO:

Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. _____ ha intrattenuto con _____ il rapporto di c/c n. _____, aperto in data 14.7.1986, assistito da aperture di credito in c/c, e garantito da fideiussioni dei soci della _____ a partire dal 1992.

In data 31.8.2012, le parti hanno convenuto un finanziamento chirografario, da rimborsare in n. 24 rate, dell'importo lordo di € 26.700,00 dichiaratamente destinato a decurtare/estinguere le passività esistenti sul conto.

Dopo aver esperito inutilmente un tentativo di media-conciliazione, la società ha convenuto _____ davanti al Tribunale di Torino, con citazione datata 11.3.2018, cui non faceva seguito alcuna iscrizione a ruolo.

Con comparsa in riassunzione datata 20.7.2018, l'attrice proseguiva il giudizio, chiedendo

la rideterminazione del saldo dare-avere relativo al c/c, tenuto conto della nullità del contratto di c/c per carenza di forma scritta, dell'illegittimità delle annotazioni in conto relative a interessi uso piazza, ultra-legali, anatocistici e usurari, commissioni di massimo scoperto e spese.

Chiedeva altresì dichiararsi la nullità, anzitutto per carenza di causa, del mutuo chirografario 31.8.2012 destinato alla "decurtazione/estinzione" di passività solo apparenti, perché generate dalle illegittimità di cui sopra.

si è costituita nel giudizio riassunto, eccependo la prescrizione delle competenze indebitamente annotate, pagate in data anteriore al 28.3.2006, assumendo come primo atto interruttivo l'invito alla mediazione notificato (doc. 16 conv.) e chiedendo per il resto il rigetto delle domande attoree.

Scambiate le memorie, la causa è stata istruita tramite C.T.U. sul quesito conferito con ordinanza fuori udienza 3.4.2019. Il provvedimento, prendendo posizione sulle istanze e conclusioni dell'attrice, ha ristretto il campo della C.T.U. rilevando che

- "il contratto di c/c è stato fatto per iscritto (doc. 4 att.) e non è rilevante l'assenza di sottoscrizione della banca; nondimeno il contratto prevede la clausola uso piazza che deve intendersi nulla fino alla nuova conclusione di contratto o alla concessione di un'apertura di credito provata per iscritto (cfr. doc. 6 conv.; 23.12.2004);

- la capitalizzazione trimestrale prevista nel contratto di c/c è affetta da nullità e deve essere espunta fino a nuovo contratto di conto corrente che rispetta la delibera CICR 9.2.2000 (vedi contratto 26.10.2005 doc. 4 conv.); in ogni caso deve essere espunta quella successiva al 31.12.2013;

- non deve istruirsi il profilo dell'usura soggettiva, perché carente di adeguate allegazioni;

- il mutuo (doc. 9 att.; doc. 15 conv.) ha dichiarata funzione di consolidamento della passività pregressa e pertanto non ha effetto se non nei limiti in cui esisteva l'obbligazione "principale" (cfr. art. 1234 c.c.);

- le altre eccezioni svolte a proposito del mutuo sono infondate: 1) il piano di ammortamento è allegato al contratto e indica per ciascuna rata la quota capitale; di fronte a questa evidenza appare superflua l'indicazione del tipo di ammortamento (francese, italiano ecc.); 2) l'art. 1283 c.c. vieta la produzione di interessi su interessi "scaduti" e non la legge di capitalizzazione composta; 3) nessuna disposizione sulla trasparenza esige che l'intermediario finanziario indichi la legge di capitalizzazione applicabile, anche in considerazione del fatto che difetta (recte non è dimostrata l'esistenza di) una qualunque offerta di credito in capitalizzazione semplice che possa indurre in confusione il cliente; 4) l'attrice si duole che il contratto non indichi il tasso effettivo annuo, ma è sufficiente osservare che il TAEG (indicato) è assorbente, poiché comprende l'effetto finanziario del pagamento infra-annuale di un interesse determinato su base annua e inoltre l'impatto sul

costo del credito di spese e commissioni”.

Su istanza del C.T.U., con ordinanza fuori udienza 20.6.2019, il Giudice ha autorizzato l’attrice “a effettuare un nuovo deposito dei documenti allegati sub nn. 14, 15, 16, 17 e 18 alla Memoria Istruttoria n. 2 ex art. 183, comma sesto, c.p.c. e già depositati in più soluzioni in data 04/02/2019 attualmente in cospicua parte non leggibili”, osservando che il deposito di una copia leggibile di uno stesso documento, già ritualmente prodotto, non viola le preclusioni istruttorie ex art. 183 c.p.c. e non incorre nel divieto di acquisizione ai fini della C.T.U. contabile di documenti non prodotti previsto dall’art. 198 c.p.c.

Depositata la C.T.U., con ordinanza fuori udienza 20.11.2019, il Giudice ha rilevato il travisamento del quesito da parte del C.T.U., nel punto in cui la relazione ha dato atto (pag. 69) di “non aver tenuto conto ai fini della risposta al quesito sul mutuo di consolidamento dell’effetto della prescrizione, poiché non espressamente richiesto dal giudice” e lo ha convocato per l’udienza successiva del 29.1.2020.

Espletata l’integrazione della perizia contabile, il G.I. all’udienza figurata dell’8.07.2020, depositate, dalle parti, brevi note scritte contenenti istanza di rimessione della causa sul ruolo e in istruttoria e precisate le conclusioni, tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini per il deposito degli scritti difensivi finali.

All’esito di tale deposito il Giudice rimetteva la causa in istruttoria, rinviandola all’udienza del 10/02/2021, successivamente differita al 17/02/2021, assegnando al CTU il compito di procedere alla ricostruzione del saldo dare-avere, a partire dal IV trimestre 2003, stante l’indisponibilità di documenti continuativi per il periodo anteriore fino al III trimestre 2003 e rinviando l’udienza per il prosieguo al 19/05/2021.

Espletata tale ulteriore integrazione della Ctu, all’udienza del 19/05/2021, il Giudice tratteneva la causa in decisione e concedeva alle parti i termini per il deposito degli scritti difensivi finali.

2. Con sentenza n. _____, pubblicata in data 5.10.2021, il Tribunale di Torino dichiarava tenuta e condannava _____ a corrispondere a _____

_____ la somma di € 978,63 oltre interessi al tasso legale dalla costituzione in mora del 20.4.2016 fino al saldo effettivo e, respinta ogni altra maggior domanda, condannava _____ alla rifusione delle spese di lite ad _____ ed al pagamento delle spese di CTU.

La sentenza veniva notificata in data 12.10.2021.

3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato

_____ ha proposto tempestiva impugnazione contro la predetta decisione per ottenere l’accoglimento delle conclusioni sopra riportate, deducendo che il Tribunale ha errato:

a) laddove ha statuito in punto di validità del tasso ultra-legale e della capitalizzazione per il periodo dal 26.10.2005 del rapporto di conto corrente;

- b) laddove ha statuito in punto di rimesse solutorie;
- c) laddove ha statuito sull'idoneità degli estratti conto scalari e/o parziali;
- d) laddove ha statuito in merito al contratto di mutuo chirografario;
- e) laddove non ha considerato l'erroneità della CTU;
- f) laddove ha condannato parte attrice al pagamento delle spese legali e di CTU.

4. Con comparsa depositata in data 12.5.2022 si costituiva eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc e, nel merito, chiedendone il rigetto, con la conferma della sentenza impugnata.

5. Con ordinanza pubblicata in data 25.5.2022 la Corte

- rilevato che era stata disposta la trattazione scritta della prima udienza di trattazione;
- considerato che entrambe le parti risultavano risultavano ritualmente costituite e avevano accettato lo svolgimento dell'udienza in detta forma;
- viste le note depositate dalle parti in ossequio al decreto con cui era stata disposta la trattazione scritta;
- ritenuta l'insussistenza dei presupposti per una pronuncia ex art. 348 ter cpc;
- ritenuta l'opportunità di decidere unitamente al merito tutte le questioni sollevate dalle parti

fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 31.1.2023, di cui veniva disposta la trattazione scritta con decreto pubblicato in data 14.12.2022.

Con successiva ordinanza pubblicata in data 3.2.2023 l'udienza di precisazione delle conclusioni veniva rinviata al 21.3.2023, precisandosi che si sarebbe tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc.

6. Con ordinanza pubblicata in data 23.3.2023 la Corte

- rilevato che era stata disposta la trattazione scritta della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
- viste le note depositate, in ossequio al decreto di trattazione scritta, con le quali le parti avevano precisato le rispettive conclusioni;
- ritenuto che la causa dovesse essere trattenuta in decisione, assegnando alle parti termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;

rimetteva la causa a decisione assegnando alle parti termine sino al 19 maggio 2023 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis cpc formulata da parte appellata: tale eccezione è stata rigettata dalla Corte con ordinanza pubblicata in data 25.5.2022.

7.1 Con il **primo motivo di gravame** si censura la sentenza impugnata laddove

avrebbe erroneamente statuito in punto di validità del tasso ultra-legale e della capitalizzazione per il periodo dal 26.10.2005 del rapporto di conto corrente.

Parte appellante richiama le censure sub 3.a) precisando che il Tribunale avrebbe errato nella ricostruzione in punto di rettifica dei saldi finali del rapporto di conto corrente del 14.7.1986, assistito da aperture di credito e del contratto di finanziamento chirografario del 31.08.2012, che sono stati oggetto di contestazione, in quanto affetti da vizi e anomalie riconducibili alla violazione di norme imperative.

In quest'ottica, nel merito, NCE deduce di avere contestato, in via principale, la nullità assoluta del conto corrente bancario e dei connessi atti contrattuali, nonché, in via subordinata, la nullità relativa del contratto, con riferimento all'invalidità delle singole clausole negoziali, da cui sarebbe scaturito l'illegittimo addebito di oneri con l'erroneità del saldo bancario.

Inoltre, NCE deduce di avere contestato l'illegittimità del contratto di finanziamento chirografario del 31.08.2012, sia sotto il profilo della carenza della causa, sia della invalidità delle singole clausole.

In relazione al documento, datato 14.07.1986, prodotto sub n. 4, relativo all'apertura del conto corrente di corrispondenza n. 66061, parte appellante precisa di avere evidenziato sia la mancata sottoscrizione della banca, sia, contestualmente, l'assenza di qualsivoglia valida condizione economica applicabile al rapporto de quo.

Il documento in parola non può ritenersi completo degli elementi essenziali, atteso che il negozio rinvia a "condizioni" e "disciplina", delle quali sono ignoti i disposti.

Clausole quali quella di "rinvio agli usi praticati sulla piazza" per la determinazione dei tassi e delle altre condizioni onerose (ad es. commissioni, spese) e/o all'assenza di specifiche previsioni circa le C.M.S., le spese, i giorni valuta e lo jus Variandi, non sarebbero idonee a perfezionare un accordo.

Perciò sarebbe nullo e inefficace, ex artt. 1325 C.C. e 1346 c.c., il contratto carente dell'accordo sul suo contenuto negoziale essenziale.

In via di subordine, rispetto alla domanda di nullità assoluta del contratto, parte appellante deduce di avere contestato la validità della pattuizione del tasso debitore per rinvio all'uso piazza, delle commissioni, della capitalizzazione degli interessi debitori, dello jus variandi e delle altre clausole.

In particolare, è stata eccepita la nullità della clausola n. 7.3 delle Condizioni generali del contratto del 1986 (cfr. doc. 4), di "rinvio agli usi praticati sulla piazza" per la determinazione dei tassi e delle altre condizioni onerose (ad es. commissioni, spese) del rapporto.

A fronte dell'assenza di specifiche previsioni circa i tassi, le C.M.S., le spese, i giorni

valuta, si configura una pratica scorretta, attuata dalla Banca in violazione dei principi di determinatezza e determinabilità, ex ante richiesti dagli artt. 1284, 1346, C.C., oltre che di buona fede e correttezza.

Come confermato da consolidata giurisprudenza, allo scopo della determinazione del tasso ultra-legale non è sufficiente il mero richiamo “alle condizioni usualmente praticate su piazza”, in quanto la suddetta clausola è priva del carattere di sufficiente univocità.

Nel corso del giudizio, con l’ordinanza del 03/04/2019 con cui disponeva la CTU, e a pag. 5 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che “la clausola uso piazza deve intendersi nulla, fino alla nuova conclusione di contratto o alla concessione di un’apertura di credito provata per iscritto”, ma il contatto del 23.12.2004, richiamato dal Giudice, già doc. 6 del fascicolo di primo grado di parte convenuta, non avrebbe sanato l’illegittimità originaria della pattuizione del tasso di interesse e della capitalizzazione degli interessi.

In particolare parte appellante deduce di avere contestato la clausola relativa alla pattuizione del tasso di interessi debitore e della capitalizzazione degli interessi, in virtù della mancanza di sottoscrizione per specifica approvazione delle clausole (c.d. doppia sottoscrizione), richiesta a pena di nullità dall’art. 6 della delibera CICR del 09.02.2000.

Il contratto del 23.12.2004 sarebbe stato, erroneamente, considerato idoneo a sanare il vizio della pattuizione del tasso di interessi.

Secondo parte appellante, dato che dal contatto del 2004 (successivo all’entrata in vigore della richiamata Delibera CICR) si evince che il correntista non ha apposto la doppia sottoscrizione per la valida pattuizione del tasso ultra-legale in presenza di capitalizzazione, le clausole del tasso e della periodicità infrannuale di capitalizzazione sarebbero nulle.

Altresì, con riferimento alla capitalizzazione, si ritiene che il Tribunale, sebbene abbia correttamente accertato la nullità della capitalizzazione infrannuale prevista dal contratto del 1986, in quanto contraria al divieto imposto dall’art. 1283 c.c., abbia errato nel considerare validamente pattuita quella indicata nel contratto del 26.10.2005, prodotto dalla convenuta sub documento n. 4.

Il documento in questione sarebbe composto dalla collazione di tre differenti documenti, che sarebbero stati uniti in un unico file: parte appellante deduce di avere contestato la validità del documento 4 del fascicolo della convenuta da pagina 5 a pag. 37, a valere quale contratto riferibile all’operazione in parola, in quanto risulta essere privo di data.

Anche con riferimento alla documentazione bancaria ulteriore parte appellante ribadisce le medesime contestate nullità delle clausole determinative del tasso, della capitalizzazione e delle c.m.s. (mancanza di causa e/o indeterminatezza) presenti nei singoli atti negoziali di apertura di credito del 23.11.2005, del 23.12.2009, del 5.12.2011 e del 3.5.2012.

In punto di capitalizzazione parte appellante deduce di avere altresì, contestato che nei

contratti bancari, mentre dal lato debitore è visibile una progressione del saggio per via dell'anatocismo (il TAN debitore=13,7500% e il TAE debitore=14,4754%), la percentuale degli interessi creditori rimane immutata nonostante la capitalizzazione.

In tale contesto la simmetria ("Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità" – art. 2 della Delibera CICR) e la sincronia ("pari periodicità di capitalizzazione" - art. 120 del TUB) imposte dalla norma sono private di valore se per entrambe le parti non scaturisce un vantaggio dalla capitalizzazione.

In virtù delle eccezioni svolte, emergerebbe l'erroneità dell'operato del Giudice di prime cure, che avrebbe dovuto dichiarare la nullità del tasso e della capitalizzazione infrannuale, anche con riferimento al contratto del 26.10.2005, prodotto da sub doc. 6 e disporre che la rettifica del saldo finale avvenisse escludendo la capitalizzazione e il tasso convenzionale, anche per il periodo successivo alla data del 26.10.2005, fino alla chiusura dell'affidamento.

7.1.1 Ritiene la Corte che la censura sia priva di pregio.

L'appellante ha chiesto la rideterminazione del saldo dare-avere relativo al conto corrente, tenuto conto della nullità del contratto medesimo in quanto non stipulato in forma scritta, dell'illegittimità delle annotazioni in conto relative a interessi uso piazza, ultra-legali, anatocistici e usurari, commissioni di massimo scoperto e spese.

Tutte le predette contestazioni sono state deliberate dal Tribunale.

L'eccezione di nullità del contratto di conto corrente datato 14.7.1986 (doc. 4 fasc. appellante), in quanto non sottoscritto dalla banca, non è stata riproposta in appello.

In effetti la massima istanza della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 16.1.2018 n. 898) ha compiutamente definito i termini della questione.

Per quanto invece riguarda la prospettata indeterminatezza del contenuto del contratto, il Tribunale ha rilevato (cfr. pagg. 6-7 sentenza impugnata) che il contratto conteneva una serie di disposizioni operative che l'odierna appellante non ha esaminato, né sottoposto a critica e che appaiono in definitiva idonee a delimitare il perimetro dei diritti, facoltà e doveri delle parti, oltre alla modalità di esecuzione del contratto.

Tale statuizione non risulta essere stata specificamente impugnata, posto che anche nel presente giudizio la censura risulta del tutto generica.

Il Tribunale ha invece considerato indeterminata, e quindi nulla, la clausola "uso piazza" - per quanto attiene agli interessi debitori e creditori - derivandone correttamente l'applicazione del tasso sostitutivo, fino a nuova valida pattuizione scritta.

Secondo parte appellante il contratto del 23.12.2004 (doc. 6 fasc. Banca), non avrebbe sanato l'illegittimità originaria della pattuizione del tasso di interesse e della capitalizzazione degli interessi, in virtù della mancanza di sottoscrizione per specifica approvazione delle clausole (c.d. doppia sottoscrizione), richiesta a pena di nullità dall'art.

6 della delibera CICR del 09.02.20004.

NCE precisa (cfr. pag. 14 atto di appello), con riferimento alla capitalizzazione, che il Tribunale ha correttamente accertato la nullità della capitalizzazione infrannuale prevista dal contratto del 1986, in quanto contraria al divieto imposto dall'art. 1283 c.c., ma poi ha errato nel considerare validamente pattuita quella indicata nel contratto del 26.10.2005 (cfr. doc. 4 fasc. Banca), trattandosi di un documento composto da tre differenti documenti, che sarebbero stati uniti in un unico file.

In effetti il Giudice di prime cure (cfr. pagg. 14 - 18 sentenza impugnata) ha correttamente escluso la spettanza della capitalizzazione trimestrale (né di altra forma di capitalizzazione in sostituzione di quella: cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 24418/2010) per il tratto precedente e per quello successivo all'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000, ed ha considerato che la prima pattuizione a rispettare la delibera CICR fosse la rinegoziazione del 26.10.2005 (cfr. pag. 16 sentenza impugnata), che prevedeva la pari periodicità trimestrale nelle chiusure, la specifica approvazione per iscritto, l'indicazione non soltanto del tasso nominale, ma anche del tasso effettivo (ossia composto su base annua) che tiene conto degli effetti della capitalizzazione.

Parte appellante contesta la validità del documento 4 prodotto dalla Banca da pagina 5 a pag. 37, a valere quale contratto riferibile all'operazione in parola, in quanto risulta essere privo di data.

Secondo NCE, solo le prime 4 pagine e il documento di sintesi (ultime 6 pagine) sarebbero riferibili, temporalmente, al rapporto alla data del 26.10.2005 e gli anzidetti documenti non contengono la doppia sottoscrizione della clausola di capitalizzazione, oltre a prevedere la capitalizzazione dei soli interessi debitori, a scapito di quelli creditori che restano invariati. Rileva la Corte che nella prima memoria ex art. 183 cpc l'odierna appellante si era limitata (cfr. pag. 11) a contestare genericamente la validità del documento 4 della Banca dalle pagine 5 a 37 perché privo di data, e non aveva dedotto che si trattasse della collazione di tre differenti documenti.

La circostanza non è stata evidenziata nemmeno in sede di operazioni peritali, poiché nell'elaborato datato 28.10.2019 a firma _____, che pure a pag. 11 dava atto che tra i documenti esaminati figurava sub doc. n. 4 della Banca il "Contratto di conto corrente rinegoziato in data 26.10.2005 e relativo documento di sintesi", non se ne fa questione.

Trattandosi di contestazione del tutto generica, non può escludersi valenza probatoria al contratto 26.10.2005 prodotto sub doc. 4 dalla Banca, anche in considerazione del fatto che non è stata nemmeno allegata l'esistenza di un altro rapporto di conto corrente in essere tra le parti a cui potrebbero, in astratto, riferirsi le pattuizioni da pag. 5 a 37 del documento in esame, che pure recano la duplice sottoscrizione della correntista.

Alla luce di quanto sopra, le contestazioni di parte appellante circa l'inidoneità del contratto del 23.12.2004 a sanare il vizio della capitalizzazione in virtù della mancata specifica approvazione della relativa clausola sono inconferenti.

Come detto, il Tribunale ha considerato (cfr. pag. 16 sentenza impugnata) che la prima pattuizione idonea a rispettare la delibera CICR è stata la rinegoziazione del 26.10.2005 (cfr. doc. 4 fasc. Banca, e quindi non il contratto 23.12.2004), che prevedeva la pari periodicità trimestrale nelle chiusure, la specifica approvazione per iscritto, l'indicazione non soltanto del tasso nominale, ma anche del tasso effettivo (ossia composto su base annua) che tiene conto degli effetti della capitalizzazione, richiamando specificamente le varie sezioni che regolamentano gli aspetti di cui sopra.

Quanto invece alla contestazione della legittimità della capitalizzazione trimestrale, poiché l'art. 6 della delibera CICR, nella parte in cui si riferisce alle "clausole" e non alla "clausola" relativa alla capitalizzazione degli interessi, richiederebbe una specifica approvazione per iscritto anche del tasso contrattuale, nominale ed effettivo, la Corte ritiene condivisibili le osservazioni del Tribunale secondo cui la specifica approvazione per iscritto ex art. 6 riguarda, in linea con la produzione massiva dei contratti da parte degli intermediari bancari e finanziari, le condizioni generali di contratto, connotando la clausola di capitalizzazione periodica come intrinsecamente vessatoria, in funzione dell'effetto moltiplicatore che essa esercita sugli interessi e della naturale (e lecita) sproporzione nei tassi debitore e creditore.

Ciò posto, le condizioni generali di contratto (nel caso di specie quelle riportate nel contratto datato 26.10.2005, cfr. doc. 4 fasc. banca, che riporta la specifica approvazione della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi ex art. 6 delibera CICR 9.2.2000) sono evidentemente quelle che attengono alla capitalizzazione delle competenze e alla periodicità delle chiusure, mentre tale ruolo non riveste – e non esige quindi un'approvazione specifica nel senso prescritto dall'art. 1341 c.c. – l'indicazione del tasso effettivo su base annua, la quale è contenuta nella pattuizione sugli interessi, clausola evidentemente (non generale ma) particolare.

Resta solo da aggiungere che il contratto 26.10.2005, come rilevato dal Tribunale, contiene - oltre alla specifica approvazione per iscritto della capitalizzazione - l'indicazione non soltanto del tasso nominale, ma anche del tasso effettivo (ossia composto su base annua) che tiene conto degli effetti della capitalizzazione

Nella sentenza impugnata si legge inoltre (cfr. pag. 14) che il contratto di apertura del c/c non conteneva alcuna indicazione circa le condizioni economiche che regolano il rapporto (C.T.U. pag. 22).

Pertanto, i tassi creditori e debitore sono stati regolati secondo l'interesse legale ex art. 1284 c.c., fino all'entrata in vigore della legge n. 154/1992, e secondo i tassi sostitutivi

BOT (art. 117 co. 7 TUB) fino alla prima valida pattuizione.

Il C.T.U. ha considerato come prima idonea pattuizione il contratto di apertura di credito in c/c del 23.12.2004 (interessi debitori entro e fuori fido) e nella rinegoziazione del contratto di c/c del 26.10.2005 (interessi creditori), come da analisi del C.T.U. (pag. 22-23, con ampie descrizioni riassuntive; pag. 40).

Non si rileva dunque alcuna nullità delle clausole determinative del tasso e della capitalizzazione: quanto alla prospettata nullità delle c.m.s. per mancanza di causa e/o indeterminazione (cfr. pag. 15 atto di appello), la censura è del tutto generica e quindi inammissibile.

In punto di capitalizzazione, viene ribadita l'eccezione secondo cui nei contratti bancari per cui è causa, mentre dal lato debitore è visibile una progressione del saggio per via dell'anatocismo (il TAN debitore=13,7500% e il TAE debitore=14,4754%), la percentuale degli interessi creditori rimane immutata nonostante la capitalizzazione: TAN e TAE a credito del correntista, hanno lo stesso valore: Interessi creditori TAN 0,010% = TAE (tasso con capitalizzazione infra-annuale) 0,010%.

Il Tribunale ha correttamente ritenuto l'argomento privo di pregio poiché la chiusura con pari periodicità comporta l'annotazione in conto degli interessi, indifferentemente debitori e creditori.

Parimenti infondata risulta la circostanza che i tassi creditori effettivo e nominale appaiano uguali: risulta infatti condivisibile l'argomentazione del Tribunale secondo cui ciò non dipende dall'assenza della capitalizzazione ma dal troncamento del risultato di calcolo a un certo decimale (cfr. pag. 18 sentenza impugnata).

Quanto alla eccezione riferita all'ampio divario dei tassi, che farebbe dubitare di una effettiva reciprocità degli addebiti, il Tribunale ha ritenuto ovvia e legittima la sproporzione tra i tassi debitori e quelli creditori (cfr. pag. 15 sentenza impugnata), ribadendone la liceità (cfr. pag. 17 sentenza impugnata).

Tali statuizioni sono corrette, poiché anche laddove i tassi di interesse attivi a favore del cliente siano meramente simbolici, ciò non configura alcuna violazione della disciplina in materia di anatocismo bancario, posto che essa non prevede una proporzionalità fra tassi di interesse attivi e passivi o che la misura del tasso attivo corrisponda ad una certa soglia, restando dunque rimessa alla volontà delle parti la determinazione del tasso creditore.

In tema di contratti di scambio, lo squilibrio economico originario delle prestazioni delle parti non può comportare la nullità del contratto per mancanza di causa, perché nel nostro ordinamento prevale il principio dell'autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive (Cass. 22567/2015) oltre che per la ragione di valore eminentemente pratico della difficoltà intrinseca ed alla aleatorietà

connessa di stabilire con sufficiente certezza la soglia sotto la quale considerare irrisorio il tasso accordato al creditore.

7.2 Con il **secondo motivo di gravame** si censura la sentenza impugnata laddove ha statuito in punto rimesse solutorie.

Precisa parte appellante che nell'operazione di verifica della natura delle rimesse, occorre utilizzare il saldo legittimo, cioè quello rettificato e non il saldo banca.

Quindi, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo del conto.

Il Tribunale di Torino, invece, discostandosi da un recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che, nel verificare quali rimesse di conto corrente siano da intendersi solutorie, deve essere utilizzato il saldo banca, confermando il quesito conferito al C.T.U. e i risultati dell'elaborazione peritale.

L'appellante evidenzia che, essendo in presenza di titoli nulli, stante la nullità delle pattuizioni del contratto di corrispondenza del 1986, accertata nel presente giudizio, il saldo bancario non può valere nei confronti del correntista.

Ciò anche alla luce del principio sancito dall'art. 127 TUB, in forza del quale la Banca non può avvantaggiarsi della nullità dei rapporti intrattenuti con la clientela.

7.2.1. Ritiene la Corte che il motivo di gravame sia infondato e non meritevole di accoglimento.

Il Tribunale ha rilevato che nell'ottica delle Sezioni Unite n. 24418/2010, il giudizio sulla qualificazione del versamento deve farsi secondo la situazione esistente alla data in cui è eseguito e non in funzione di scenari ipotetici.

In questa cornice, il versamento su conto affidato non è diverso da un versamento su conto attivo, nel senso che l'uno e l'altro non comportano la perdita della disponibilità delle somme versate dal lato del cliente, il quale, come ha versato, così può riutilizzare le medesime somme, e non equivalgono pertanto a "pagamento".

Al contrario, se il conto è scoperto, il versamento riduce l'esposizione debitoria del cliente, fino al limite del suo azzeramento (se in assenza di fido) o al limite superiore del fido (se in sconfinato), senza che il cliente abbia facoltà di nuovamente utilizzare le somme versate, né che la banca sia tenuta a consentire un nuovo utilizzo delle stesse. Nel contesto dato, appare certo che il versamento ha avuto "lo scopo e l'effetto di determinare uno spostamento patrimoniale", determinando la perdita di disponibilità delle somme che il cliente ha versato, e che lo stesso è pertanto assimilabile *quoad effectum* a un pagamento e non a un deposito di somma di denaro.

Dunque lo spostamento patrimoniale è escluso se la riduzione dell'esposizione debitoria comporta la riaspirazione, in pari misura, della facoltà di utilizzo della medesima somma

di denaro e sussiste invece se questa riespansione non può verificarsi, perché il versamento è fatto su un conto “scoperto”, senza fido o oltre il limite del fido.

Pertanto, secondo il Giudice di prime cure, non è possibile rimettere il giudizio sulla qualificazione della rimessa, se pagamento o ripristino di disponibilità, “all’esito della declaratoria di nullità”, poiché “la disponibilità” idonea a impedire lo spostamento patrimoniale consiste nella concreta conservazione del potere di disporre di una somma di denaro e non può che essere verificata sulla base della situazione dichiarata esistente al tempo in cui il versamento è eseguito.

Che a distanza di oltre dieci anni si scopra che il c/c era attivo o entro i limiti del fido non toglie che il cliente, nell’intervallo, abbia perduto la disponibilità della somma versata e che l’abbia perduta al tempo stesso del versamento.

Il gravame non ha la forza di contrastare l’apparato motivazionale, preciso e lineare, della sentenza di prime cure: infatti le argomentazioni dell’appellante non appaiono tali da incrinare il fondamento logico-giuridico di quelle contenute nella sentenza impugnata.

Il Tribunale, con motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, ha ritenuto che il ricalcolo del saldo finale avrebbe dovuto compiersi tenendo conto del saldo banca, in linea con la giurisprudenza di questa Corte (vedi sentenza n. 1410/2019 pubbl. il 22/08/2019), a cui si ritiene di dare continuità: *“L’istituto della prescrizione mira ad escludere oggettivamente tutelabilità a situazioni creditorie che, in ragione del tempo trascorso e dell’inattività della parte interessata, si debbono considerare estinte e non giustificano, correlativamente, lo svolgimento di attività processuale che sarebbe perciò inutile. La verifica dell’intervento della prescrizione presuppone solo, anche con riferimento ai rapporti sub iudice, l’accertamento dell’esistenza di una situazione di affidamento ulteriore rispetto a quella documentata, tale da giustificare la qualificazione delle rimesse effettuate dal correntista come ripristinatorie e quindi come valutabili, sotto il profilo della ripetibilità, solo alla cessazione del rapporto bancario contestato. In assenza di affidamento, così come oltre il limite di quello documentato, non possono esistere rimesse ripristinatorie ma solo rimesse solutorie-pagamenti, immediatamente ripetibili perché sostanzialmente “al di fuori” dello svolgimento fisiologico del rapporto bancario di conto corrente, e il decorso del decennio dalla loro effettuazione rende ultroneo ogni ulteriore approfondimento. Non è di rilievo, ai fini della valutazione del profilo in esame, l’imprescrittibilità dell’azione di nullità e quindi la rilevabilità senza limitazioni di tempo, con un accertamento richiedibile in ogni momento a prescindere dalla chiusura del rapporto, dell’illegittimità degli accordi negoziali conclusi o di specifiche condizioni di essi rispetto alla normativa vigente. Si deve infatti osservare che l’imprescrittibilità dell’azione di nullità, giustificante il rilievo dell’assenza di idonea pattuizione delle condizioni applicate al conto corrente ben oltre il decennio dalla*

conclusione del contratto relativo, si va ad intersecare con la pacifica prescrittibilità decennale dell'azione di ripetizione, con la conseguenza che è inutile il ricalcolo per importi che non è possibile legittimamente ripetere: diversamente ragionando, si andrebbe a ricostruire l'andamento del conto non quale è stato ma quale avrebbe dovuto essere, limitando l'operatività della prescrizione non a quanto effettivamente pagato in più - e cioè a quanto legittimamente e materialmente ripetibile - ma a quanto avrebbe dovuto essere pagato, sulla base di un ricalcolo che elidrebbe in concreto, inammissibilmente, l'operatività della prescrizione già maturata per la differenza tra il versato e l'effettivamente dovuto".

Risulta quindi condivisibile quanto argomentato nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 11-12), dovendosi ritenere prescritte tutte le competenze addebitate nel lasso di tempo che va dal 31.12.2003, prima chiusura con liquidazione delle competenze nel periodo oggetto di rielaborazione, fino al 20.4.2006 (dies ad quem dell'eccezione di prescrizione) non dovendosi quindi operare alcuna rettifica del saldo, con riaccredito delle somme pagate.

7.3 Con il **terzo motivo di gravame** si censura la sentenza impugnata laddove avrebbe erroneamente statuito sull'idoneità degli estratti conto scalari e/o parziali.

Deduce parte appellante che la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto l'ammissibilità della CTU, basata sulla rielaborazione dei numeri debitori indicati nei prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze, "*possibili anche dai soli estratti a scalare, (sulla scorta di criteri matematici aventi, come base di partenza, l'analisi di dati effettivi risultati dai documenti depositati)*".

NCE deduce di avere depositato come Allegato n. 1 della perizia, le tabelle riepilogative delle competenze trimestrali addebitate nel corso del rapporto, rilevate dagli estratti conto scalari con decorrenza dal 1995 fino al 2012.

L'eventuale carenza di solo alcuni estratti conto mensili non avrebbe impedito la ricostruzione del saldo, che avviene, comunque, attraverso un criterio matematico basato su dati certi, risultanti dagli estratti conto depositati e non contestati dalla Banca.

La documentazione depositata dall'Attrice sarebbe stata idonea a consentire di effettuare, dal 1995 in poi, il ricalcolo del saldo, in quanto gli estratti conto depositati contengono la liquidazione trimestrale delle competenze annotate sul conto corrente.

Si osserva, altresì, che, ai fini della ricostruzione del saldo finale, non si possa limitare, l'esame della documentazione contabile al segmento di documentazione (estratti conto ordinari e scalari), senza soluzione di continuità, come ritenuto dal Giudice di prime cure.

Dal momento che il Tribunale ha escluso la validità della pattuizione di interessi ultra-legali e delle altre remunerazioni (anatocismo, commissioni, spese) del contatto originario del 1986, anche se si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, comunque,

deve ritenersi che il primo saldo esposto nel primo estratto conto non sia veritiero.

Prima di procedere all'analisi tecnica del conto, nel periodo dal IV trimestre 2003 in poi, sarebbe stato necessario stabilire il valore da attribuire al saldo iniziale del 1° estratto conto disponibile (IV trim 2003), da cui far proseguire il calcolo per il saldo finale e, dunque, occorrerebbe affidare al CTU ulteriori quesiti, che consentano di esaminare il periodo di discontinuità temporale.

7.3.1. Anche tale censura è infondata.

Il Tribunale ha specificamente delineato le produzioni dell'odierna appellante (cfr. pag. 7 sentenza impugnata), precisando che alcuni documenti non rispecchiavano fedelmente l'intestazione.

Il Giudice di prime cure ha anche precisato che i quattro documenti nn. 14/17 erano risultati, tuttavia, illeggibili o scarsamente leggibili, al punto che, come riferito nella descrizione dello svolgimento del processo, con ordinanza 20.6.2019 l'attrice era stata autorizzata a produrre una copia leggibile dei medesimi documenti, ma il provvedimento non aveva contribuito a sanare la lacuna documentale, come poteva leggersi nel primo verbale successivo di operazioni peritali (IV sessione del 28.6.2019): era quindi possibile effettuare il caricamento limitatamente ai trimestri, ove risultavano presenti in atti, sia i relativi riassunti scalari, sia i relativi riepiloghi competenze.

In definitiva risultano mancanti (C.T.U. pag. 21), tutto l'anno 1998, dal 30/06/2000 al 31/03/2001, dal 30/09/2001 al 30/09/2003: il panorama documentale risulta meglio indicato nel prospetto inserito a pag. 32 della CTU.

Il Tribunale ha quindi chiarito (cfr. pag. 8 sentenza impugnata) che *“la ricostruzione del saldo dare-avere del c/c è possibile soltanto a decorrere dal IV trimestre 2003, mentre la documentazione prodotta in giudizio dall'attrice non è idonea ad un'attendibile rielaborazione contabile del saldo per tutto il periodo anteriore”*.

Sul punto si segnala che il CTU ha dato atto (cfr. pagg. 56 - 57 CTU) di essersi premurato di sopperire al difetto di allegazione, anche facendo presente la situazione al Giudice con la concessione di un termine ulteriore per procedere con un nuovo deposito dei file depositati e non leggibili: nonostante ciò l'esperto aveva chiarito che non era possibile, data la lacunosità della documentazione allo stato depositata nel fascicolo, effettuare un'analisi unitaria del rapporto di c/c in questione.

Rileva la Corte che la perizia di parte depositata da NCE è stata debitamente considerata dal CTU (cfr. pag. 10): tale documento conteneva solo tabelle riepilogative delle competenze trimestrali addebitate nel corso del rapporto dal 1995 fino al 2012, del tutto inidonee alla corretta ricostruzione del saldo in assenza dei relativi scalari.

La corretta ricostruzione del saldo di conto corrente, come correttamente precisato dal CTU (cfr. pag. 7 sentenza impugnata) è possibile solo per quei trimestri ove sono presenti in atti,

sia i relativi riassunti scalari, sia i relativi riepiloghi competenze.

Parte appellante non contesta specificamente la circostanza della carenza degli estratti conto, così come evidenziata nella CTU e recepita nella sentenza impugnata (cfr. tabella a pag. 8), precisando (cfr. pag. 23 atto di appello) che l'eventuale carenza di solo alcuni estratti conto mensili non impedirebbe la ricostruzione del saldo, che avviene, comunque, attraverso un criterio matematico basato di dati certi, risultanti dagli estratti conto depositati e non contestati dalla Banca,

Rileva la Corte che, in generale, l'omessa produzione di alcuni estratti conto non esclude la possibilità di espletare una CtU diretta alla rideterminazione del saldo, il cui risultato risulta meno favorevole all'attore in quanto non consente di espungere gli eventuali addebiti illegittimi relativi ai periodi non coperti dagli estratti conto.

Purtuttavia, nel caso di specie, la documentazione versata in atti non appare sufficiente per quantificare le somme riferite alle domande proposte dal correntista nel periodo precedente al 30.9.2003: le carenze documentali sono macroscopiche, in considerazione della mancanza (rilevata dallo stesso CTU nella tabella richiamata a pag. 8 della sentenza impugnata e non specificamente contestata) della documentazione contabile di tutto l'anno 1998, dal 30/06/2000 al 31/03/2001, dal 30/09/2001 al 30/09/2003.

Le interruzioni della continuità della documentazione contabile nel periodo precedente al 30.9.2003 risultano rilevanti e tali da impedire al CTU di redigere una dettagliata ed articolata perizia: il CTU, all'esito di accertamenti congruamente motivati ha rilevato l'impossibilità di effettuare un'analisi unitaria del rapporto di conto corrente in questione (cfr. le considerazioni di cui a pag. 14 CTU, recepite nella sentenza impugnata a pag. 7).. Dunque, nel caso di specie, la lacunosità dei documenti contabili ante IV trimestre 2003 ha comportato che quei periodi non sono stati oggetto di ricalcolo e che il ricalcolo è potuto avvenire prendendo quale saldo iniziale quello indicato nell'estratto conto del IV trimestre 2003.

Giova infatti precisare, in termini generali, che nel caso di azione per ripetizione di indebito proposta dal correntista che, lamentando l'applicazione di poste illegittime in conto, chieda la rideterminazione del saldo del rapporto, spetta certamente al correntista provare l'esistenza degli addebiti che si assumono essere stati illegittimamente applicati dalla Banca, dal momento che, a norma dell'art. 2697 c.c., è onere di chi vuol far valere un proprio diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Rileva il Collegio che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito (ovvero per l'accertamento del saldo) - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi essendo,

altresi, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione (cfr. Cass. 04/12/2019 n. 31649; Cass. Sez. 1, ord. n.30822 del 28 novembre 2018, v. anche Cass. sez. VI, sent. n. 24948 del 23 ottobre 2017).

Con la produzione del contratto e degli estratti conto il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi (cfr. Cass. Civ. n. 405/2021; Cass. Civ. n. 2057/2021; Cass. Civ. n.11543/19;).

E, qualora il correntista non depositi gli estratti conto o ne depositi solo alcuni, da un lato, non adempie all'onere di cui è gravato e, dall'altro, il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti potrà avere ad oggetto solo il periodo documentato ed a partire dal saldo ivi esposto (tra le più recenti, Cass. 35979/22).

In linea generale, quindi, nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 c.c., la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi (cfr. Cass. 2 maggio 2019, n. 11543).

Essendo sia la banca che il correntista onerati della prova dei propri assunti, la mancata produzione degli estratti conto assume una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo che sono prive di rendicontazione.

Quindi nella causa promossa dalla banca per il pagamento del saldo, ove la stessa non riesca a dissolvere, anche attraverso mezzi di prova diversi dagli estratti conto, l'incertezza quanto al fatto che, con riferimento al periodo non documentato, il correntista abbia maturato, per effetto dello storno di importi non dovuti, un credito di imprecisato ammontare - tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo - la domanda dovrà essere respinta; di contro, nella causa promossa dal correntista per la rideterminazione del saldo o la ripetizione dell'indebito, ove non risulti provato, anche con l'apporto di mezzi di prova che possono essere diversi dagli estratti conto, che il saldo dell'intervallo temporale non documentato abbia ad oggetto un debito inferiore o inesistente, o addirittura un credito di detto soggetto, si devono elaborare i conteggi partendo da tale saldo debitore (cfr. Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza 13 gennaio 2020, n. 330; Cass. Civ. 2 maggio 2019, n. 11543; nel medesimo senso, Cass. Civ. 9 dicembre 2019, n. 32016).

Pertanto, nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio, incombe sullo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2967, primo comma, codice civile, l'onere di allegare i fatti posti a base della domanda, ossia dimostrare l'esistenza di specifiche poste passive del conto

corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l'applicazione delle stesse ha determinato esborsi maggiori rispetto a quelli contrattualmente dovuti.

E trattandosi di prove precostituite, detto onere comporta versare in atti la documentazione utile a consentire di accertare correttamente la pretesa sì da consentire la ricostruzione del rapporto in modo credibile ed oggettivo.

7.4 Con il **quarto motivo di gravame** si censura la sentenza impugnata laddove avrebbe erroneamente statuito in merito al contratto di mutuo chirografario.

Deduce parte appellante di avere eccepito che, alla data del 28.8.2012, il saldo di conto corrente di - € 27.391,05 corrispondeva ad un'esposizione debitoria solo apparente, e che, per l'effetto, il contratto di finanziamento chirografario del 31.08.2012, fosse illegittimo, per carenza della causa, in primo luogo, e in subordine per invalidità delle singole clausole. La destinazione del contratto di finanziamento a ripianamento dell'esposizione debitoria sarebbe stata accertata, per tabulas, dal Tribunale di prime cure, per cui sarebbe nullo ed inefficace nella parte eccedente la reale esposizione debitoria esistente alla data di erogazione del 31.08.2012.

NCE deduce di avere contestato, in via subordinata, la validità delle clausole onerose del finanziamento, relative al tasso e al piano di ammortamento per indeterminatezza e indeterminabilità della clausola, così che dovrebbero essere disapplicati ed espunti dal saldo contabile del mutuo tutti gli addebiti ad esse connessi e collegati.

La mutuante nel prevedere il piano di rientro del capitale si sarebbe limitata, in modo del tutto generico, ad indicare che la rata sarebbe stata costituita da una quota di capitale, una di interessi e una per commissioni di incasso senza prevedere, in maniera puntuale e determinata, il regime finanziario del piano di ammortamento applicabile al finanziamento. Non sarebbe rinvenibile, in modo chiaro, dal testo del contratto quale sia il tipo di ammortamento e quale sia il regime finanziario da utilizzare per il rientro del capitale.

Inoltre il piano di ammortamento, adottato dalla banca, risentirebbe dell'effetto del regime finanziario della capitalizzazione composta, pur in assenza di un'espressa pattuizione in tal senso.

In punto di determinazione del tasso contrattuale, NCE ha eccepito la divergenza tra il TAN mensile "pari a 1/12 del tasso annuale indicato nel contratto" e il TAN annuale in presenza di un piano di ammortamento infrannuale, da cui discende la nullità della clausola per indeterminatezza e la necessità di applicare il tasso legale sostitutivo, ex art. 117, c.7, TUB.

Tutto ciò non sarebbe corretto, da un punto di vista di matematica finanziaria.

Per ottenere da un tasso annuale quello mensile, occorrerebbe operare attraverso un diverso calcolo, utilizzando la formula di equivalenza, che avrebbe restituito un tasso mensile, quello corretto ed equivalente al TAN pattuito, pari allo 0,8850389%.

Le due clausole, quella relativa al TAN e quella concernente il Tasso nominale mensile, sarebbero tra loro confliggenti e in quanto tali nulle, perché renderebbero la clausola determinativa del tasso indeterminata ed indeterminabile, violando il principio di cui agli artt. 1284 e 1346 cc e all'art. 117 TUB.

7.4.1. La censura è priva di pregio.

Il Tribunale, con motivazione congrua e del tutto condivisibile, ha ritenuto che il mutuo sia stato concesso su una esposizione debitoria esistente, e superiore all'ammontare del mutuo, erogato per netti € 26.099,25 (cfr. pag. 21 sentenza impugnata).

Tale statuizione non è stata specificamente impugnata da parte appellante che si è limitata a dedurre che l'esposizione sarebbe stata solo apparente, così che il contratto di finanziamento sarebbe risultato illegittimo per carenza della causa.

Si tratta di censura generica ed indeterminata.

Parimenti indeterminata è la doglianza secondo cui il mutuo sarebbe nullo ed inefficace nella parte eccedente la reale esposizione debitoria esistente alla data di erogazione del 31.8.2012.

Quanto invece alla nullità delle clausole riferite al piano di ammortamento ed al tasso contrattuale in considerazione della prospettata indeterminatezza e indeterminabilità delle stesse, parte appellante si è limitata a ritrasporre, praticamente parola per parola, le argomentazioni di cui alla comparsa conclusionale in primo grado datata 16.7.2021 (punti da 51 a 59, pagg. 15-16), senza contestare specificamente le statuizioni contenute nella sentenza impugnata, salvo il richiamo di alcune pronunce della giurisprudenza di merito riferite all'ammortamento alla francese.

Non risulta però nemmeno censurata la statuizione del Tribunale secondo cui (cfr. pag. 23 sentenza impugnata) l'odierna appellante non si era nemmeno offerta di provare che il finanziamento in esame era stato elaborato secondo la formula dell'ammortamento francese.

Più in generale, il Giudice di prime cure ha ritenuto manifestamente infondate le contestazioni circa la nullità del piano di ammortamento, sulla base di una serie di argomentate e dettagliate statuizioni (cfr. pagg. 21-22 sentenza impugnata), che non sono state specificamente censurate con l'atto di appello.

In effetti le doglianze svolte da parte appellante risultano aspecifiche ed estremamente generiche, nonché palesemente ripetitive (parola per parola) di quanto già dedotto in primo grado: ogni eventuale contestazione deve connotarsi come una censura, precisa e ragionata, alla sentenza, mentre le doglianze di NCE non risultano idonee a denotare l'errore che il Tribunale avrebbe compiuto.

Solo per completezza, si precisa quanto segue.

Il Tribunale ha correttamente rilevato (cfr. pag. 22 - 23 sentenza impugnata) che il

contratto di mutuo oggetto di controversia ha un piano di ammortamento concordato, allegato al testo negoziale di cui fa espressamente parte: la società mutuataria ben sapeva, quindi, che cosa avrebbe restituito e con che scansioni, proprio sulla base del piano di ammortamento, e comunque sulla base delle analitiche previsioni contrattuali.

Gli interessi corrispettivi da restituire non sono mai capitalizzati, nemmeno in ipotesi di interesse composto, perché essi vengono calcolati solo sulla quota capitale via via decrescente, per il periodo corrispondente a quello di ogni singola rata.

A tale proposito questa Corte richiama e intende dare continuità all'orientamento più volte manifestato (App. Torino, Sez. I, 14.5.2019, n. 807; App. Torino, Sez. I, 21.5.2020 n. 544; App. Torino, sez. I, 17/09/2020, n. 905), che esclude la produzione di anatocismo nel metodo di ammortamento a rata fissa (c.d. "alla francese").

Il piano di ammortamento a rata costante ("francese") prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o con altra periodicità) e per tutta la durata dell'ammortamento una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito di ammortamento il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale sia per interessi. Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale: dal punto di vista del mutuatario, la quota interessi rappresenta il corrispettivo dell'uso del denaro, mentre la quota capitale rappresenta la somma destinata al rimborso del capitale erogato.

In ogni rata, la quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo al termine di ciascun periodo di ammortamento e la quota capitale rimborsata per differenza tra l'ammontare della rata e gli interessi di periodo; il calcolo degli interessi sul capitale residuo comporta che gli interessi si riducano progressivamente di rata in rata in ragione dell'ammortamento del debito capitale, che – nella invarianza della rata – viene rimborsato per quote capitali crescenti.

Orbene l'art. 1283 c.c. vieta la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata.

In altri termini, si ha anatocismo per gli effetti dell'art. 1283 c.c. soltanto se gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo X+1 e così via ricorsivamente.

Il metodo "alla francese" comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.

Dunque nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce.

Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale.

Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella

rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata.

La capitalizzazione composta nei contratti di credito è quindi del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro; è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.

Resta solo da dire che risulta condivisibile anche la statuizione del Tribunale (cfr. pag. 23 sentenza impugnata) secondo cui la circostanza che il tasso di periodo venga formato senza tenere conto dell'effetto finanziario del pagamento anticipato e infra-annuale dell'interesse determinato su base annua non comporta nullità per indeterminatezza della clausola contrattuale, che è di univoca applicazione, né altra violazione possibile, sul terreno della trasparenza contrattuale, atteso che l'informazione contenuta nel TAE, legata alla periodicità infra-annuale ma limitata alle sole rate di rimborso, è comunque compresa e assorbita nel dato del TAEG, che viene calcolato tenendo conto della periodicità del versamento delle rate oltre che delle spese accessorie a carico del prestatore di denaro: pertanto la clausola riferita al tasso di periodo non può considerarsi indeterminata.

7.5 Con il **quinto motivo di gravame** si censura l'erroneità della CTU e si formula istanza di integrazione dell'istruttoria.

Deduce parte appellante che le recenti pronunce della Suprema Corte di legittimità, che, medio tempore, si sono occupate delle tematiche oggetto di giudizio, evidenziano l'erroneità della sentenza e delle risultanze della CTU contabile.

Il rapporto di conto corrente è sempre stato, sin dalla sua apertura, assistito da aperture di credito, come testimoniato dal rilascio di fidejussioni a garanzia della Società.

In tema di prescrizione e di rimesse solutorie, secondo la Suprema Corte, la verifica della rimessa, se essa sia o meno solutoria, deve essere condotta, esclusivamente, sul saldo bancario rettificato, depurato dalle anomalie riscontrate.

Tali elementi evidenzerebbero la necessità di una integrazione della CtU nel senso di considerare il conto affidato anche per il periodo ante 2004 e con applicazione, in luogo del criterio del saldo banca, di quello del saldo rettificato, in conformità al principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 9141 del 19.05.2020 e successive richiamate.

In punto di capitalizzazione la Corte di Cassazione ha confermato che, con riferimento ai contratti di conto corrente stipulati prima del 9.2.2000 e in essere dopo tale data, per il

periodo antecedente, stante il disposto di cui all'art. 1283 c.c., la capitalizzazione degli interessi a favore della Banca è illegittima; e, dall'altro, che l'introduzione, in tali contratti, del meccanismo di capitalizzazione, di cui al (vecchio) disposto dell'art. 120 TUB e della conseguente deliberazione CICR del 9 febbraio 2000, costituisce un obiettivo peggioramento delle condizioni contrattuali.

Ciò determina, secondo la Suprema Corte, la conseguenza che, è necessaria una specifica doppia approvazione per iscritto – mediante doppia sottoscrizione, ex art. 1341 c.c. – delle clausole relative alla capitalizzazione, a nulla valendo la semplice pubblicazione sulla G.U. effettuata ex comma 2 dell'art. 7 Delibera CICR.

Parte appellante pone altresì l'attenzione sul dettato letterale dell'art. n. 6 della Delibera CICR del 9.2.2000, dal cui tenore si evince la necessità, ai fini della valida pattuizione, sia del tasso contrattuale, che della periodicità della capitalizzazione, della doppia sottoscrizione del modulo negoziale.

L'attrice ha, altresì, contestato l'idoneità dei documenti allegati dalla Banca a convalidare la capitalizzazione per il periodo successivo alla delibera CICR del 2000, con particolare riferimento al documento del 26.10.2005 (cfr. n. 4 fasc. convenuta).

Si aggiunga quanto ulteriormente contestato in riferimento al doc. 4 (fasc. Conv.), da cui si evince l'indicazione della capitalizzazione dei soli interessi debitori a scapito di quelli creditori, che restano invariati.

Nel rapporto in esame, l'attrice insiste perché venga espunto l'effetto anatocistico, anche alla luce della L. 147/2013, nonché affinché il tasso negoziale venga sostituito quello legale, ex art. 1284 C.C. e/o art. 117 del TUB, *ratione temporis*, e la capitalizzazione semplice a quella composta, per tutta la durata del rapporto.

L'appellante insiste quindi per un supplemento di perizia con estensione del quesito anche alla verifica delle anomalie contestate in ordine al mutuo, alla luce del fatto che può essere formulato almeno un ulteriore piano di ammortamento diverso da quello adottato dalla banca, stante l'applicabilità del regime finanziario della capitalizzazione semplice al piano di ammortamento, come pattuito in contratto, e alla divergenza tra il tasso annuo e il tasso mensile indicati in contratto.

7.5.1. La censura è infondata perché, per giustificare il richiesto rinnovo della CTU, ripropone per la gran parte i rilievi sollevati con i motivi di gravame, che sono stati già disattesi: la Corte richiama tutte le argomentazioni svolte in relazione ai primi quattro motivi di gravame, alla luce delle quali la richiesta integrazione di CTU risulta inconferente e non può trovare accoglimento.

Detto questo, la circostanza che il rapporto di conto corrente sarebbe sempre stato, sin dalla sua apertura, assistito da aperture di credito (cfr. pag. 28 atto di appello) non trova riscontro in atti: il primo contratto di affidamento rilevato dalla CTU è quello datato 23.12.2004.

Non essendo presente in atti altro contratto di apertura di credito, non è possibile ritenere sussistente nessun affidamento precedente, anche in considerazione della circostanza che non se ne conoscono il tasso applicato e la durata né tantomeno le condizioni relative alle commissioni e alle spese, elementi nemmeno dedotti da parte appellante, né potrebbe dedursi la presenza di tale affidamento in virtù della esistenza di scoperti di conto corrente. Per completezza occorre solo segnalare che l'appellante chiede che con la nuova CTU venga espunto l'effetto anatocistico alla luce della L. 147/2013, senza che tale punto abbia formato oggetto di gravame.

Si tratta di argomentazione ridondante, poiché nella sentenza impugnata (cfr. pag. 18) si da atto che il CTU, come da quesito, non ha considerato la capitalizzazione per le competenze maturate dopo il 31.12.2013.

Vale la pena evidenziare che le conclusioni cui è pervenuto il CTU , recepite dalla sentenza impugnata, risultano condivisibili, posto che sia le premesse logico - giuridiche che i prospetti di calcolo allegati alla perizia danno atto di metodologie corrette, corrispondenti alle indicazioni fornite dal Tribunale al momento del conferimento dell'incarico.

7.6 Con il **sesto motivo di gravame** si censura l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato NCE al pagamento delle spese legali e di quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio.

Deduce parte appellante che la questione, circa la possibilità di condannare alle spese la parte vittoriosa, nel caso di un rilevante divario fra petitum e decisum, come nel caso de quo, era stata devoluta alle Sezioni Unite, poiché la condanna alle spese costituisce un "complemento essenziale della garanzia costituzionale del diritto di azione".

7.6.1. La censura non coglie nel segno.

Il Tribunale ha rilevato la sostanziale soccombenza per l'intero sulla domanda relativa al c/c, poiché il recupero di meno di 1.000 euro non poteva considerarsi un positivo esito della lite a fronte di una perizia di parte che indicava un recupero di oltre 230.000 euro (doc. 1 att. , pag. 17 di 52) e per intero con riguardo al mutuo di consolidamento: il Giudice di prime cure non ha quindi ravvisato motivi di discostarsi dal principio di soccombenza e causalità.

La censura è inammissibile poiché parte appellante non ha specificamente contrastato la statuizione sulla rilevata soccombenza (mancanza di un positivo esito della lite), limitandosi genericamente a richiamare la questione riferita alla possibile condanna alle spese della parte vittoriosa (devoluta alle Sezioni Unite) e chiedendo quindi la riforma della sentenza di primo grado con la condanna della Banca alla refusione delle spese di lite.

Rileva la Corte che nel caso di specie non sussistevano i presupposti per porre le spese totalmente a carico della Banca.

In ogni caso la censura non può trovare accoglimento.

Trattandosi di domanda articolata in numerosi capi, tutti rivelatisi pressochè infondati, secondo i principi illustrati da Cass. Civ. SS. UU. n. 32061/2022 ricorreva al più una ipotesi di soccombenza reciproca, non valorizzata dall'appellante che non ha chiesto la riforma della sentenza sotto questo profilo.

Premesso quanto sopra, da ritenere dirimente, si rileva che nel caso di specie la reciproca soccombenza avrebbe dovuto essere valutata (come ha correttamente fatto il Tribunale) alla luce della comune radice del principio di causalità e di quello di soccombenza, entrambi espressivi della regola secondo cui alla parte le cui richieste siano state disattese dal giudice si imputano gli oneri processuali necessari ai fini della relativa decisione, per avervi dato causa.

Tuttavia, mentre per il caso in cui vi sia una parte integralmente soccombente ed una integralmente vincitrice, l'art. 91 cod. proc. civ. stabilisce, quale criterio di regolazione delle spese di lite, il principio della soccombenza, per il caso di soccombenza reciproca l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. si limita a prevedere la possibilità (non l'obbligo) della compensazione integrale o parziale, senza individuare il criterio in base al quale operare la scelta, il quale dev'essere quindi individuato nel principio di causalità, e quindi anche tenendo conto della sussistenza di particolari circostanze tali da giustificare una modifica del carico delle spese (sotto il profilo della esclusione della ripetibilità di una quota di esse in favore della parte le cui domande sono state anche solo parzialmente accolte).

Circostanze che certo sussistevano nel caso di specie, e sono state correttamente valorizzate dal Tribunale, in virtù delle numerosissime contestazioni avanzate dalla odierna appellante, disattese in toto per quanto riguarda il mutuo ed in massima parte (tanto da legittimare un recupero di € 978, 63# a fronte di una domanda pari ad oltre 230.000,00) per quanto riguarda il conto corrente.

8. L'appello proposto appare, alla luce delle considerazioni esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non affrontate espressamente, totalmente infondato, e deve essere respinto.

Le spese processuali del presente grado di giudizio si regolano con applicazione del principio della soccombenza, non essendo giustificabile una loro compensazione, nemmeno parziale.

Dunque parte appellante andrà condannata alla rifusione ad _____ delle spese del presente grado che si liquidano in base alle disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile, ricompreso nello scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00 attesa la non scarsa rilevanza delle questioni trattate), delle fasi di studio, introduttiva e decisionale nei loro valori medi, nei seguenti

importi: per fase di studio € , per fase introduttiva € , per fase decisoria € e così in complessivi € per compensi oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA sull'imponibile se non detraibile dalla parte vittoriosa.

Dagli atti non risultano spese vive documentate.

Ai sensi dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater della citata norma ossia del versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- respinge l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza n del Tribunale di Torino, pronunciata nella causa iscritta al n. RG, pubblicata in data 5.10.2021;

- condanna a rimborsare ad le spese del giudizio di secondo grado liquidate in € oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA;

- dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115 ossia del versamento ad opera di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa. Così deciso nella Camera di Consiglio del 13.12.2023 della Sezione Prima Civile della Corte d'Appello di Torino.

IL PRESIDENTE

(dr. ssa Emanuela Germano Cortese)

L'ESTENSORE

(dr. Marco Leone Coccetti)